



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio



REP. 117/2025
del 23/09/2025

ALLEGATO A

ADDENDUM

**all'Accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i.,
Per la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di valorizzazione del
patrimonio culturale e delle infrastrutture per il turismo della Puglia**

TRA

il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, di seguito denominato "Dipartimento", con sede legale in Bari, Lungomare Starita, n. 4 – C.F. 80017210727, qui rappresentato dal Direttore di Dipartimento, Dott. Aldo Patruno, domiciliato presso la sede del Dipartimento, che sottoscrive il presente atto in forza della Deliberazioni della D.G.R. n. 680 del 26/04/2021, nonché le DGR n. 598 del 06/05/2024, n. 613 del 13/05/2024, n. 854 del 19/06/2024 di proroga dell'incarico e successive proroghe;

E

l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede legale in Bari, via G. Gentile, n. 52, codice fiscale 93485840727, legalmente rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante dell'Agenzia, Ing. Raffaele Sannicandro, in forza della DGR di nomina n. 1711 del 23/09/2019, della successiva DGR di proroga dell'incarico n. 1775 del 30/11/2022 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024 di conferma, domiciliato presso la sede dell'Agenzia;

di seguito congiuntamente definite "**Parti**",

Premesso che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- con la Legge regionale n. 6 del 29/04/2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" è stato riconosciuto nello spettacolo e nella cultura una componente fondamentale dell'identità dei nostri territori;
- con la Legge regionale n. 17 del 25/06/2013 "Disposizioni in materia di beni culturali" è stata disciplinata la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale per il potenziamento e il miglioramento della fruizione, della conoscenza e della conservazione di Beni culturali e dello sviluppo del territorio, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale; presidia la cooperazione territoriale e la valorizzazione turistica; promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l'attrattività del territorio;



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio



gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale; gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l'attrattività e la competitività nel contesto internazionale; tutela e valorizza il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese, trasformandolo così da mero centro di costo in una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione; concorre all'attuazione degli obiettivi di intervento selezionati dal PNRR con specifico riferimento alle linee di investimento nell'ambito della strategia M1.C3 "Turismo e Cultura 4.0" per le quali il Ministero della Cultura ha individuato le Regioni come Soggetti attuatori, ovvero per le parti ad esse specificamente delegate dai soggetti beneficiari;

- ai fini di una programmazione strategica di sviluppo culturale che conduca alla costruzione di un modello evolutivo di sviluppo e valorizzazione del Territorio, con Deliberazione n. 543 del 19/3/2019, la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico regionale della Cultura *PiiiLCulturalnPuglia*, sviluppato su un arco decennale 2017-2026, e, con Deliberazione n. 191 del 14/2/2017, il Piano strategico regionale del Turismo *Puglia 365*, sviluppato su un arco decennale 2016/2025;
- la Legge regionale n. 41 del 02/11/2017 istituisce l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia (ASSET), quale ente pubblico che, ai sensi dell'art. 2 della citata L.r. n. 41/2017, si configura come organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. Lo stesso art. 2 assegna all'Agenzia svariati compiti, fra i quali anche il supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
- il modello organizzativo della Regione Puglia denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" (MAIA), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, così come in seguito modificato e integrato, giusta Deliberazione n. 1974 del 7 dicembre 2020, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di *exploration* e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la Direttiva 24/2014/UE, dispone che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio



REGIONE PUGLIA



- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia la Regione Puglia che l'ASSET non offrono beni e servizi sul libero mercato;
- l'art. 2 del Decreto del 30/01/2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali, stabilisce che la Verifica di regolarità contributiva è effettuata solo per gli operatori economici;

Considerato che

- in ottemperanza della DGR n. 1233 del 05/09/2022, è stato sottoscritto in data 28/09/2022, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990, la Convenzione tra il Dipartimento e l'ASSET;
- l'art. 2 dell'Accordo prevede che all'ASSET viene affidato il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente i predetti processi finalizzati alla programmazione, progettazione ed attuazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo della Regione Puglia, nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali direttamente gestiti dalla Regione Puglia attraverso i Poli Biblio-Museali;
- l'art. 7 dell'Accordo stabilisce che la Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione con firma digitale del documento e potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi;
- con nota prot. 423734 del 25/07/2025 acquisita al prot. asset/AOO_1/25/07/2025/0003274, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha manifestato la volontà di rinnovare la Convenzione in essere, riportando che: *"...Nel corso del triennio, sono state avviate numerose iniziative per la valorizzazione dei beni culturali e turistici, molte delle quali portate a termine con esiti positivi. Alla luce dei risultati raggiunti e dell'imminente attivazione di progetti riferiti alla programmazione finanziaria 2021-2027, questo Dipartimento esprime la volontà di rinnovare la Convenzione per ulteriori tre anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 7. ..."*;
- è volontà dell'Agenzia ASSET proseguire nelle attività in essere;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano di rinnovare la Convenzione sottoscritta in data 28/09/2022 per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di scadenza della precedente Convenzione, fissata per il 28/09/2025.

Per la disciplina dei rapporti tra le Parti si fa rinvio agli articoli della Convenzione già sottoscritta che, allegata al presente Addendum, ne costituisce parte integrante e sostanziale, salve le modifiche di seguito riportate:

L'Art. 6 della Convenzione precedentemente sottoscritta, viene così sostituito:

Art. 6 - Risorse finanziarie

- 1. Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Dipartimento, ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.*
- 2. Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per forniture, servizi di ingegneria e architettura ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente Convenzione.*
- 3. Per le attività previste all'art. 5 della Convenzione, il Dipartimento concorderà con ASSET le somme da impegnare per lavori, forniture e servizi di ingegneria e architettura, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero lavori, forniture e altri servizi di ingegneria e architettura, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative stabilite per le "procedure ad evidenza pubblica", e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le somme, preventivamente quantificate per le attività previste, saranno anticipate dal Dipartimento e trasferite direttamente all'ASSET, salvo successiva rendicontazione nei termini ed alle condizioni indicate nella presente Convenzione.*
- 4. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..*
- 5. I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono la presente Convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo. Pertanto, la Regione effettuerà i necessari trasferimenti di risorse in relazione agli impegni economici da assumere secondo le esigenze evidenziate da ASSET. Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni su base collaborativa, non è richiesta l'emissione del DURC da parte di ASSET, né alcuna forma di fatturazione.*
- 6. Il trasferimento delle risorse in favore di ASSET, dovrà essere espletato anticipatamente a seguito dalla richiesta corredata dalla previsione delle attività da svolgere. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la successiva rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informatici o piattaforme per la rendicontazione delle spese sostenute.*

L'Art. 7 della Convenzione precedentemente sottoscritta, viene così sostituito:

Art. 7 – Durata, svolgimento delle attività e tempistica

- 1. Le attività oggetto della collaborazione, salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del Dipartimento, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le Parti, e comunque in coerenza con i cronoprogrammi di attuazione approvati per le singole opere e servizi in relazione alle disposizioni connesse alle fonti di finanziamento.*

2. *Il presente Addendum ha una durata di tre anni a decorrere dal 28/09/2025, data di scadenza della precedente Convenzione; si potrà procedere all'ulteriore rinnovo solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.*
3. *È esclusa la cessione della Convenzione, in tutto o in parte.*
4. *Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.*
5. *Le Parti si danno atto e convengono le azioni che dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma riportato nella scheda progetto, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le Parti in un momento successivo e puntualmente indicata nell'aggiornamento del citato cronoprogramma, ma comunque nel rispetto dei termini di chiusura dell'iniziativa.*
6. *Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.*
7. *Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi, tramite PEC; la comunicazione di recesso farà salvo il completamento delle attività eventualmente in corso.*

L'Art. 8 della Convenzione precedentemente sottoscritta, viene così sostituito:

Art. 8 – Controversie

1. *Le Parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, da definire nel termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.*
2. *In caso di mancato accordo, le eventuali controversie saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, secondo le procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti di legge vigenti.*

La presente Convenzione viene sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e dal Direttore del Dipartimento Turismo, economia e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Puglia
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della cultura e valorizzazione del territorio

Dott. Aldo Patruno
ALDO
PATRUNO
20.08.2025
11:08:53 UTC



Sannicandro
Raffaele
18.08.2025
13:31:57
UTC

ASSET

Il Direttore Generale



Ing. Raffaele Sannicandro

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012

